



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAPRIE

ORDINANZA

N. 12 DEL 21/03/2020

OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER
MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID19-SUL
TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

PREMESSO che con la delibera di Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATE:

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, contenente "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", a firma del Ministro della salute e del Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che uno dei principali obiettivi delle sopra richiamate normative è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale ogni occasione di possibile contagio, evitando ogni spostamento delle persone fisiche salvo motivazioni di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo il rientro presso il proprio domicilio o residenza o abitazione.

RILEVATO che al fine di rafforzare la prevenzione sul territorio del Comune occorre adottare, in ragione della diffusività del virus, specifiche misure di prevenzione e precauzione coerenti e non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale finalizzati a fronteggiare le condizioni di pericolo.

RITENUTO che per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della divulgazione del virus COVID-19, si rende oltremodo necessario:

- vietare l'utilizzo dei giochi, attrezzature e panchine all'interno di parchi, giardini comunali ed aree verdi pubbliche,
- vietare l'utilizzo di panchine su tutto il territorio comunale,
- Vietare lo svolgimento di attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona;
- l'accompagnamento dei cani da parte del singolo accompagnatore per esigenze fisiologiche dell'animale dovrà avvenire entro il raggio di 200 metri dall'abitazione del proprietario del cane e senza assembramenti e mantenendo la distanza di un metro;
- È limitata l'uso della bicicletta che sarà consentita esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche e quindi per lavoro, di salute o altri motivi quali ad esempio gli acquisti di generi alimentari.
- Vietare la pista ciclabile (tranne per i soggetti autorizzati);
- Vietare di passeggiare e svolgere attività motoria ad una distanza di 200 metri dalla propria abitazione senza assembramenti e mantenendo una distanza di un metro dalle altre persone.
- Vietare nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

RICHIAMATO l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale dispone che *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

ORDINA

a chiunque con effetto immediato fino al 3 aprile 2020 e comunque per tutta la durata del periodo di emergenza:

- vietare l'utilizzo dei giochi, attrezzature e panchine all'interno di parchi, giardini comunali ed aree verdi pubbliche,
- vietare l'utilizzo di panchine su tutto il territorio comunale,
- Vietare l'utilizzo della pista ciclabile (tranne per i soggetti autorizzati)
- L'accompagnamento dei cani da parte del singolo accompagnatore per esigenze fisiologiche dell'animale dovrà avvenire entro il raggio di 200 metri dall'abitazione del proprietario del cane e senza assembramenti e mantenendo la distanza di un metro,
- È limitata l'uso della bicicletta che sarà consentita esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche e quindi per lavoro, di salute o altri motivi quali ad esempio gli acquisti di generi alimentari.
- Vietare di passeggiare e svolgere attività motoria ad una distanza di 200 metri dalla propria abitazione senza assembramenti e mantenendo una distanza di un metro dalle altre persone.
- Vietare nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza si procederà alla denuncia alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento della responsabilità penale per violazione dell'art. 650 CP nonché l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro,

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. ed i. avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio on line nonchè sul sito istituzionale del Comune di Caprie.

Che copia del provvedimento venga trasmetto all'UTG Prefettura di Torino, alla Stazione dei Carabinieri di Condove, alla Polizia Municipale di Caprie.

DA ATTO

- Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data del 21 Marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e comunque per tutta la durata del periodo di emergenza;

Caprie, 21 Marzo 2020

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: Gian Andrea Torasso